CONVIVENZE DI FATTO: INFORMATIVA

La legge 20 maggio 2016 n. 76 entrata in vigore il 5 giugno, riconosce le convivenze di fatto, costituite da due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiaele, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile.

Ferma restando la sussistenza di questi presupposti, la dichiarazione di convivenza di fatto deve essere fatta personalmente dagli interessati presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di residenza previo appuntamento. A seguito della dichiarazione seguirà l'accertamento di assenza di vincoli da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile e della effettiva convivenza da parte della Polizia Locale.

I conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali, in caso di malattia o di ricovero. Ciascuno può designare l'altro quale suo rappresentante, nei casi previsti dalla legge. Sono previsti diritti di abitazione nella casa di comune residenza e di partecipazione all'eventuale impresa familiare. Il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l'altro sia dichiarato interdetto o inabilitato.

I conviventi di fatto possono disciplinare i **rapporti patrimoniali** relativi alla vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza, redatto in forma scritta, con un **atto pubblico o con una scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato**, che ne attestino la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico. Ai fini dell'opportunità ai terzi, il professionista entro I successivi dieci giorni trasmette copia del contratto al Comune di residenza per l'iscrizione all'anagrafe.

Il contrato di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione e si risolve per:

- accordo delle parti o recesso unilaterale (con atto pubblico o scrittura privata con firma autenticata, come sopra),
- matrimonio o unione civile tra I conviventi o tra un convivente ed altra persona (il contraente deve notificate all'altro e al professionista l'estratto di matrimonio o di unione civile),
- morte di uno dei contraenti (il superstite o gli eredi devono notificare al professionista di cui sopra l'estratto dell'atto di morte , affinchè lo annoti a margine del contratto e lo notifichi al'anagrafe del Comune di residenza).

Ai contraenti di diversa cittadinanza si applica le legge del luogo in cui la convivenza è prevalentemente localizzata.

In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto e la misura degli alimenti, per un periodo proporzionale alla durata della convivenza, qualora il convivente si trovi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.

Per informazioni: Comune di Pescantina – Ufficio Stato Civile – tel. 045 6764202 orari di apertura: martedì, mercoledì, giovedì dalle ore 08,30 alle 12,30 giovedì 14,00 – 16,00 sabato 08,30-11,30.